

# DICEMBRE 1990

## RAGGIUNTA LA META

### LA NUOVA LEGGE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IN MATERIE DI IMPATTO AMBIENTALE

Dal 19 dicembre 1990 le norme che regolano il Turismo Itinerante nell'intera provincia di Trento sono cambiate: fino a quel giorno la Legge Provinciale obbligava sia i campeggiatori con la tenda che i camperisti ad usufruire dei campeggi in quanto non veniva fatta distinzione alcuna tra il concetto di «sosta» e quello di «campeggio» per cui passare la notte o, anche più semplicemente, mangiare un panino stando seduti all'interno di un camper poteva essere considerata «manifestazione di campeggio» da parte di quelle autorità comunali che volevano intendere in maniera restrittiva il generico divieto di campeggiare liberamente contenuto nella vecchia normativa.

Ora l'art. 13 della Legge Provinciale n. 33 del 13-12-90, entrata in vigore il 19-12-90, nel 2° comma, chiarisce, fuori da ogni dubbio per chiunque, quale sia la sostanziale differenza fra il campeggiare ed il sostare: a questo punto, in provincia di Trento, finché il camperista e la sua famiglia seguiranno quanto prescritto dall'art. 13, secondo comma (che riportiamo evidenziato nell'estratto a parte), non potrà più essere criminalizzato.

Sono passati vari anni dalla protesta dei camperisti a Canazei, organizzata fra molte polemiche dal Coordinamento Camperisti, è passato molto tempo da quando Pier Luigi Ciolli del Coordinamento, partito appositamente da Firenze, ed il sottoscritto in rappresentanza del Camper Club Alto Adige Südtirol venivano ricevuti all'Assessorato Provinciale al Turismo di Trento dove presentavano le obiezioni della categoria (uso questa parola che non mi piace e che so non essere condivisa da molti di coloro che hanno acquistato un camper ma non vogliono essere considerati parte di una «categoria»; forse linguisticamente hanno ragione ma se non ci fossimo mossi tutti insieme unenunciando in Club e aderendo in molti al

### *Provincia Autonoma di Trento*

LEGGE PROVINCIALE 13 DIC. 1990 N. 33

Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
promulga

CAPO I  
*Disciplina dei complessi ricettivi turistici all'aperto*

Art. 1

*Finalità*

1. Ai fini della conoscenza, della valorizzazione e della fruizione del patrimonio naturale, ambientale e storico-culturale, la Provincia autonoma di Trento disciplina la ricezione turistica all'aperto e ne favorisce lo sviluppo nel rispetto dei valori ambientali e naturali del territorio.

Art. 13

*Divieto di campeggio*

1. E' vietato campeggiare a scopo turistico in tende o in altri mezzi di soggiorno mobili, fuori dai complessi ricettivi turistici, o dai campeggi mobili autorizzati ai sensi della presente legge, ad eccezione dei seguenti casi:
- insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le ventiquattro ore, in zone per le quali non esistono espliciti divieti da parte delle competenti autorità comunali;
  - insediamenti posti in stretta vicinanza a casa di abitazione, destinati ad ospitare occasionalmente e gratuitamente parenti e affini del proprietario o possessore dell'abitazione medesima;
  - insediamenti presso operatori agrituristici ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2, lettera b), della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9, concernente "Disciplina dell'agriturismo".
2. La sosta dell'autocaravan sulle strade e sui parcheggi pubblici non può essere considerata manifestazione di campeggio, a condizione che il veicolo sia collegato col suolo esclusivamente con le ruote, non emetta deflussi, ad eccezione di quelli del propulsore meccanico, e non sia occupata la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo.

3. A supporto del turismo itinerante la sosta di autocaravan, anche senza l'osservanza delle condizioni indicate nel comma 2, è consentita, purché non eccedente le quarantotto ore, in aree appositamente individuate ed attrezzate dai comuni, che potranno disporre anche in ordine alle relative tariffe.